



COMUNE DI POMPIANO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 7 del 26/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13/2020 E GIA' MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13/2021, PER EFFETTO DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF - APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO TARI.

L'anno **2023**, il giorno **ventisei** del mese di **Aprile** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
COMINCINI GIANCARLO	X		PELLOTTIERI MASSIMO	X	
LORENZI ROBERTA	X		CAZZAMALLI LIVIO	X	
MARCIOTTI GABRIELE	X		ACERBIS SARA	X	
BONISOLI DONATELLA	X		PIOVANI PAOLO	X	
PEDRONI ALESSANDRO	X		BRADANINI MARIANGELA	X	
BRATELLI DANIELA	X		CALZONI PIERPAOLO	X	
LAVERONI VALERIA DONATA	X				

13 0

Presiede la riunione il Sindaco, Giancarlo Comincini.

Partecipa **Il Segretario Comunale, Dott.ssa Elena Bonomelli**, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13/2020 E GIA' MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13/2021, PER EFFETTO DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF - APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO TARI.

L'Assessore al Bilancio, Avv. Massimo Pellottieri, relaziona sull'argomento, spiegandone sinteticamente il contenuto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6, dell'articolo 14, del D.Lgs. n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.04.2014 fu approvato il *"Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) - Imposta Unica Comunale IUC"*, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2015;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23.06.2020, per le motivazioni ivi indicate, è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.06.2021, sono state apportate modifiche al Regolamento TARI, al fine di renderlo compatibile con le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 settembre 2020, n.116, emanato a seguito della Legge Delega 4 ottobre 2019, n.117, di recepimento della direttiva comunitaria n. 2018/851 con particolare riferimento alle disposizioni sull'avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis e dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambiente);

Rilevato che la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi 527-528-529-530 dell'articolo 1, ha ridisegnato le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, diventata Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;

Viste, a tal fine, le disposizioni previste dalla delibera ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022, "Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", che determinano una sostanziale integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ed in particolare:

- la regolamentazione dell'ambito dei reclami e delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati (art. 4 del TQRIF);
- il termine entro il quale presentare l'attivazione (la dichiarazione assume valore di richiesta), variazione e cessazione del servizio (artt. 6 e 10 del TQRIF);
- la decorrenza delle variazioni, sia in riduzione quanto in aumento, del tributo dovuto (art. 11 del TQRIF) sulla base delle indicazioni dell'Autorità;
- i termini e le modalità di pagamento, l'invio dei relativi avvisi e gli eventuali solleciti (artt. dal 23 al 26 del TQRIF);
- la rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA (art. 27 del TQRIF);
- la rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente (art. 28 del TQRIF);

Ritenuto, pertanto, opportuno, al fine di favorire una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (TARI), a seguito delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente, rivedere alcuni aspetti regolamentari già adottati da questo ente;

Visto lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI), nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Richiamate, altresì, le seguenti disposizioni normative:

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1, comma 775, della Legge 29.12.2022, n. 197 (*Legge di Bilancio 2023*) che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali al 30 aprile 2023;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 20 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha previsto che i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall'anno 2022, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio, Avv. Massimo Pellottieri;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti, Dott.ssa Maria Carla Bianchi, reso con verbale n. 8 del 19.04.2023, ai sensi degli artt. 239 e 240 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, pervenuto a mezzo PEC in data 20.04.2023 al n. 0003117 di protocollo comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42-43-49-124-134;

Visto lo Statuto Comunale, artt. 9-10-25-26-27-28-29;

Con voti favorevoli n. 9 (nove) ed astenuti n. 4 (quattro: Cazzamalli del gruppo consiliare "Pompiano Rinasce"; Piovani, Bradanini e Calzoni del Gruppo Misto), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate;

1. di approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 47 articoli, che sostituisce integralmente il precedente approvato con propria precedente deliberazione n. 13 del 28.06.2021 e abrogato a far data dall'entrata in vigore del nuovo regolamento;
2. di dare atto che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2023;
3. di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
4. di dichiarare, con separata votazione, dalla quale si ottiene il medesimo risultato della precedente, la immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in quanto atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Comincini
(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elena Bonomelli
(sottoscritto digitalmente)
